



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela ACANFORA Presidente

Antonio BUCCARELLI Consigliere

Ida CONTINO Consigliere relatore

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia di responsabilità iscritto al n. 60287 del registro
di segreteria,

promosso da:

PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione giuri-
sdizionale Friuli-Venezia Giulia, in persona del Procuratore regionale
pro-tempore

nei confronti di:

- **l'Associazione di Volontariato e Protezione Civile Aero Club Por-**
denone O.N.L.U.S. (di seguito AeCP), con sede in Pordenone (33170),
in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Mattia Matarazzo del Foro di Pordenone, che elegge domicilio
nell'indirizzo di posta elettronica certificata

mattia.matarazzo@avvocatipordenone.it;

- **Moro Lucio** nato a Gaiarine (TV) il 10.06.1948, C.F. MROLCU48H10D854Y, residente in Pordenone, alla via Monte Pelmo n. 14, in proprio e nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* e legale rappresentante dell'Associazione dal 02.10.1996 al 11.05.2012, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Dell'Agnolo, che elegge domicilio nell'indirizzo di posta elettronica certificata paolo.dellagnolo@avvocatipordenone.it indicato anche ai fini delle notificazioni e comunicazioni;

- **Furlan Riccardo**, nato a Guidonia Montecelio (Roma) il 24.04.1954, C.F. FRLRCR54D24E263A, in proprio e nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* e legale rappresentante dell'Associazione al 11.05.2012 al 01.03.2019, rappresentato e difeso dall'avv. avvocato Laura Martin, con indirizzo pec: laura.martin@avvocatipordenone.it

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia n. 33/2022, pubblicata in data 20.6.2022 e notificata alla Procura Regionale in data 21.06.2022

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2023, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore cons. Ida Contino, la Procura Generale nella persona del V.P.G dott.ssa Elena Tomasini, l'avv. Mattia Materazzo per l'Associazione di volontariato e protezione civile Aero Club Pordenone Onlus; l'avv. Paolo Dell'Agnolo per l'appellato Moro Lucio; e l'avv. Laura Martin per l'appellato Furlan

Riccardo.

FATTO

1. Con atto di citazione del 18 novembre 2021, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia evocava in giudizio l'Associazione di Volontariato e protezione civile Aero club Pordenone onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché l'ing. Lucio Moro e il sig. Riccardo Furlan (presidenti pro-tempore) per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 561.120,00 a titolo di risarcimento per il danno arrecato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in proprio e anche per il Centro Servizi Volontariato FVG Aero Club d'Italia, nonché alla Provincia di Pordenone, oggi Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Pordenone, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

2. Secondo la prospettazione attorea, il danno scaturiva dalla indebita percezione di contributi pubblici connessi a dodici procedimenti amministrativi, di cui due riferibili alla presidenza MORO, del complessivo valore di euro 459.700,00 (euro 359.700 + euro 100.000) e dieci riferibili alla presidenza FURLAN, del complessivo valore di euro 101.420,00 (euro 80.000 + euro 2.500 + euro 2.500 + euro 2.500 + euro 1.420 + euro 2.000 + euro 2.000 + euro 1.500 + euro 5.000 + euro 2.000).

Segnatamente, secondo la prospettazione attorea, "la AeCP e i suoi Presidenti pro-tempore, Lucio Moro prima (dal 02.10.1996 al 11.05.2012) e Riccardo Furlan poi (dal 11.05.2012 al 01.03.2019), agendo artatamente, riuscivano a ottenere indebitamente pubblici finanziamenti in favore della nominata

Associazione, attraverso l'occultamento della realtà esistente e la contestuale rappresentazione di fatti e circostanze ideologicamente falsi, ovvero attraverso l'utilizzo plurimo di medesimi documenti fiscali, ovvero ancora attraverso l'esibizione di documenti fiscali per costi mai sostenuti" (pag. 4 dell'atto di citazione).

Prima di muovere le singole contestazioni, la Procura regionale si è soffermata sullo "status giuridico dell'AeCP", la cui natura, secondo l'Ufficio requirente, "non potrebbe che definirsi "cangiante"". L'associazione Aero Club Pordenone, infatti, essendosi "contestualmente iscritta nei pubblici registri per lo svolgimento di più attività", aveva assunto "congiuntamente la soggettività di [...] associazione sportiva dilettantistica, associazione di volontariato di protezione civile e organizzazione non lucrativa di utilità sociale Onlus", svolgendo, così, "attività dai caratteri prettamente privatistici, anche con finalità commerciali. Queste ultime, venivano rendicontate, tuttavia fraudolentemente, presso autorità ed enti pubblici, come riconducibili di volta in volta ad attività sportivo dilettantistica e di volontariato finalizzato alla protezione civile, godendo conseguentemente di indebiti plurimi vantaggi, sia in ordine alla completa esenzione dagli obblighi fiscali, che al godimento di contributi erogati da enti pubblici" (pag. 10 dell'atto di citazione).

Fatta questa premessa, la Procura regionale ha formulato le singole contestazioni per ciascun contributo percepito, come di seguito riportate.

2.1 " Contributo annuo decennale per la realizzazione di un capannone destinato a ricovero [attrezzature] sportive", dell'importo di euro 359.700 posto a carico della Regione.

Secondo la prospettazione attorea, tale contributo sarebbe stato percepito dalla AeCP in palese assenza dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi. L'Associazione beneficiaria del contributo, infatti, aveva ottenuto il contributo in esame quale associazione sportivo dilettantistica, sebbene svolgesse attività commerciale. La scuola di volo a pagamento, rivolta sia ai soci del Club che ad altri soggetti esterni, nonché i servizi di hangaraggio e custodia di aeromobili, secondo l'assunto attoreo, dovevano necessariamente essere qualificate come attività commerciali ai sensi dell'art. 148, comma 3, DPR 917/1986, sicché si ponevano in evidente contrasto con il beneficio percepito.

In relazione a tale finanziamento, la Procura ha precisato che il Reparto del Corpo della Guardia di Finanza, Nucleo di polizia tributaria di Pordenone, aveva svolto nel periodo dal 22.03.2010 al 15.11.2012, autonome attività ispettive nei confronti della AeCP. Siffatti controlli ispettivi, tuttavia, secondo la Procura *“attenevano esclusivamente ad aspetti di tipo formale sulla regolarità documentale delle istanze presentate, per le quali...era stato rilevato come la AeCP al fine di conseguire erogazioni pubbliche aveva indotto, attraverso la presentazione di un documento ideologicamente falso (attestante una inesistente data di inizio lavori vincolata alla sua erogazione), la Regione Friuli-Venezia Giulia ad erogare il predetto finanziamento.... in buona sostanza siffatte attività ispettive di natura amministrativa non attenevano ai diversi aspetti sostanziali, ora segnalati da questa Compagnia, peraltro allocabili temporalmente successivamente alle originarie irregolarità procedurali segnalate all'epoca dall'altro Reparto operante”* (pag. 20 atto di citazione).

La vertenza istruttoria aperta nel 2012 veniva archiviata l'1.12.2015 in quanto non emergevano *“elementi tali da far desumere un non utilizzo del contributo per le finalità stabilite, bensì solo delle irregolarità procedurali (in particolare l'inizio dei lavori è avvenuto il 11.5.2006 e quindi posteriormente al 25.11.2005, termine ultimo previsto dal decreto di concessione del contributo”*.

Senonchè, a seguito delle più recenti indagini, il Procuratore Regionale con decreto emesso ai sensi dell'art. 70 c.g.c., acquisito al protocollo della Procura n. 0001427 del 30.06.2021, disponeva la riapertura del fascicolo istruttorio V2012/00781/PSL al fine di svolgere le necessarie indagini che oggi conducono alla contestazione in esame.

2.II *“Contributo per la sede di allocamento dell'Associazione”, pari a euro 100.000,00, sempre a carico della Regione.*

Secondo l'assunto attoreo, tale finanziamento straordinario sarebbe stato concesso alla AeCP in ragione della dichiarata natura di associazione dedita ad attività di volontariato e protezione civile, sebbene, secondo quanto emerso dalle indagini, la stessa non avrebbe mai svolto tale tipo di attività, né avrebbe mai posseduto strutture e mezzi idonei alla sua conduzione e pianificazione.

Ha sostenuto, dunque, l'Ufficio requirente che la *“percezione da parte della AeCP, di questo contributo straordinario si rivela del tutto indebita, con conseguente grave danno all'erario pari all'importo dell'intero contributo illecitamente percepito”* (pag. 25 atto di citazione).

2.III *“Finanziamenti straordinari per sedi di allocamento e deposito per attività di protezione civile”, pari a euro 80.000,00 a carico della Regione.*

Secondo quanto prospettato in atto di citazione tale contributo, oltre ad aver dato luogo alla realizzazione di opere abusive e in violazione delle inderogabili disposizioni in materia di occupazione di beni demaniali e della normativa urbanistica vigente, sarebbe stato percepito in ragione di una dichiarata, ma inesistente, attività nel settore della protezione civile, con conseguente grave danno all'erario della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2.IV Le restanti nove contestazioni, come chiarito dalla Procura, avrebbero *“quale minimo comune denominatore il fatto che la AeCP, sfruttando la propria doppia soggettività giuridica in maniera sistemica, provvedeva a rendicontare le proprie attività attraverso l'utilizzo in maniera duplice (o comunque molteplici) dei medesimi documenti fiscali per singoli distinti finanziamenti”* (pag. 30 dell'atto di citazione).

Nello specifico, la AeCP, fraudolentemente, avrebbe utilizzato più volte i medesimi documenti di spesa, per richiedere a enti pubblici diversi, finanziamenti tesi al rimborso dei medesimi costi sostenuti.

2.V L'Ufficio requirente, dopo aver ribadito la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, ha affermato che la somma dei contributi illecitamente percepiti dovesse essere imputata a titolo di dolo alla AeCP in persona del suo legale rappresentante, e ai suoi Presidenti in solido e a titolo personale quali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

3. Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia, revocava i provvedimenti di sequestro conservativo emanati con il decreto presidenziale n. 3/2021, e dichiarava

inammissibile l'atto di citazione con riferimento al danno di euro 359.700 subito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'indebita percezione del *"Contributo annuo decennale per la realizzazione di un capannone destinato a ricovero [attrezzature] sportive"* (prima contestazione).

Rigettava l'atto di citazione con riferimento a tutte le altre undici ipotesi di danno erariale per intervenuta prescrizione fuorché per le poste di danno di cui alla settima e alla undicesima contestazione dell'atto di citazione, rispetto alle quali il giudice territoriale riteneva insussistente il danno erariale.

Nello specifico, accogliendo la preliminare eccezione formulata dai convenuti, riteneva, con esclusivo riferimento alla prima posta di danno, l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'articolo 70 c.g.c., il cui primo comma dispone *"I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati"*.

Sul punto, il giudice territoriale evidenziava che i fatti nuovi o dolosamente occultati (peraltro non descritti nel decreto di riapertura del fascicolo istruttorio del 2012) che avrebbero legittimato la riapertura del fascicolo istruttorio archiviato, sarebbero, per come si legge nell'atto di citazione, lo svolgimento di attività commerciale, tra cui l'esistenza di una scuola di volo. Tuttavia, secondo il giudice di prime cure, dalla documentazione allegata dal convenuto Moro, sarebbe emerso che detta attività (appunto la scuola di volo) era stata riconosciuta e certificata

dall' Aero club Italia sin dal 26.07. 2002. Ciò considerato, il giudice di prime cure ha ritenuto che i fatti indicati dalla Procura non fossero idonei a giustificare la riapertura del fascicolo istruttorio V2012/000781/PSL, trattandosi piuttosto di una mutata impostazione del lavoro investigativo su una stessa ipotesi di danno erariale.

Riguardo alle altre ipotesi di danno, il giudice territoriale ha accolto la preliminare eccezione di prescrizione (tranne per le due ipotesi innanzi evidenziate, e cioè quelle di cui alla settima e alla undicesima contestazione), escludendo che per ciascuna di tali poste di danno vi fosse stata da parte dell' Aero Club Pordenone alcuna attività volta ad occultare dolosamente l'evento.

Nello specifico, riguardo alla seconda contestazione (*"Contributo per la sede dell'Associazione in ragione della sua collocazione all'interno del sistema di protezione civile"*, pari a euro 100.000 a carico della Regione), il giudice escludeva la sussistenza dell'occultamento doloso rilevando, da una parte, che la duplice natura dell'Associazione fosse pienamente conosciuta dall'Amministrazione erogante, e dall'altra, che l'attività commerciale della scuola di volo non era stata certamente occultata, come già evidenziato per la prima posta di danno.

Con riferimento al mancato svolgimento di attività di protezione civile, inoltre, il giudice riteneva che non fosse emerso alcun elemento idoneo a configurarne un dolosamente occultamento, precisando che la documentazione in atti sembrava piuttosto deporre in senso contrario.

Per le stesse ragioni riteneva insussistente l'occultamento doloso per la terza posta di danno erariale dell'importo di euro 80.000 relativo alla

“realizzazione delle sedi di allocamento e deposito per attività di protezione civile”.

Per quest’ultimo contributo, infatti, il danno erariale era stato ipotizzato dalla Procura regionale sia nei termini già descritti con riferimento alla seconda posta di danno (a causa dunque, del mancato svolgimento di attività di volontariato) sia sostenendo che le opere finanziate sarebbero *“state realizzate dall’AeCP abusivamente, in violazione delle inderogabili disposizioni in materia di occupazione di beni demaniali e della normativa urbanistica vigente”* (pag. 28 atto di citazione).

Sotto il primo profilo, il giudice territoriale, per ragioni di economia espositiva, rinviava alle considerazioni già svolte per la seconda posta di danno. Sotto il secondo profilo, invece osservava che l’intervento finanziato, che ha condotto alla realizzazione di opere aventi *“elevata visibilità”* – sarebbe stato regolarmente rendicontato alla Regione sicché, in assenza di altri elementi (ad esempio, produzione di titoli abilitativi o di certificati di collaudo falsi), non riteneva sussistenti condotte finalizzate a occultare dolosamente la realtà dei fatti. Ciò considerato dichiarava la prescrizione.

Sulle ulteriori nove contestazioni, non ci si sofferma in quanto le relative statuizioni decisorie non sono state gravate, per come sarà chiarito successivamente, sicché non fanno parte del presente giudizio d’appello.

4. La sentenza è stata gravata dalla Procura regionale per i seguenti motivi.

A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 1, c.g.c. –

Violazione ed errata applicazione della Legge 27.12.2002 n. 289 - Viola-
zione ed errata applicazione degli artt. 73 e 143, 148, comma 3, D.P.R.
917/1986 - Travisamento, mancata e inidonea valutazione di fatti es-
senziali della controversia - Errata valutazione delle fonti di prova e dei
documenti di causa - Difetto di motivazione.

Con tale motivo l'appellante ha censurato i capi da 4.1 a 4.1.5 della sen-
tenza e il *"punto i) delle motivazioni"* (*rectius*: punto i) del dispositivo)
(prima contestazione – contributo annuo decennale per la realizzazione
di un capannone destinato a ricovero attrezzature sportive, del valore
di euro 359.700).

Secondo l'appellante, *"il decreto di riapertura della vertenza contiene tutti
gli elementi necessari ed inemendabili, come richiesti dall'art. 70 c.g.c, non
essendo certo ipotizzabile una descrizione più specifica e dettagliata dei singoli
elementi fattuali, che avrebbe potuto, pregiudicando la riservatezza, inficiare il
buon esito dell'attività di indagine"* (pag. 17 atto d'appello). Ciò posto, se-
condo l'appellante, la sentenza è errata laddove ha ritenuto che il fatto
preesistente ma dolosamente occultato, sarebbe stata l'istituzione da
parte dell'AeCP di una scuola di volo. Il fatto dolosamente occultato,
secondo la Procura appellante, invero, sarebbe stato lo status giuridico
cangiante dell'AeCP, che, *"pur essendo a tutto concedere un'associazione
sportiva dilettantistica"* avrebbe sistematicamente svolto attività di na-
tura pacificamente commerciale, che le erano invece precluse. Detta cir-
costanza sarebbe stata *"disvelata solo a seguito delle indagini del 2020, ed è
stata ritenuta decisiva per procedere alla riapertura del fascicolo, ribadendo al-
tresì che nessuna sostanziale rilevanza ha assunto, al riguardo, il mero*

esercizio di una scuola di volo, a cui il giudicante, errando, ha affidato l'impianto motivazionale" (pag. 32 atto d'appello).

Nell'atto d'appello, la Procura ha indicato ulteriori attività commerciali che sarebbero state occultate dall'AeCP e che quindi giustificerebbero la riapertura del fascicolo archiviato, e segnatamente:

- la messa a disposizione della Alpi Aviation S.r.l. degli impianti di rifornimento carburante e delle strutture realizzate anche con finanziamenti regionali;
- l'attività di hangaraggio, le piccole manutenzioni, il rifornimento carburante, il servizio antincendio e radio, poste in essere a pagamento in favore anche di soggetti terzi;
- la custodia nell'hangar realizzato con i finanziamenti pubblici, a partire dal 2009, di un aeromobile tipo "Cessna Aircraft Company" formalmente intestato a una società di diritto estero e già oggetto di sequestro e confisca per contrabbando doganale.

Indici dell'attività commerciale svolta, sempre secondo l'appellante, sarebbero stati altresì i provvedimenti assunti a conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno portato alla cancellazione dell'AeCP dai pubblici registri; il decreto n. 1251/2021, con cui la Protezione civile ha revocato i decreti di concessione dei finanziamenti a favore della AeCP (decreto n.1030/2006 relativo al contributo di euro 100.000 ed il decreto n.1467/2012 relativo al contributo di euro 80.000); le sentenze n. 87/2022 e n. 93/2022 con le quali il TAR ha rigettato i ricorsi proposti avverso i suddetti decreti; la presenza di un "*listino dei prezzi*" dell'attività scolastica, la campagna pubblicitaria svolta dall'Associazione che,

invece di porre l'accento su quelli che avrebbero dovuto essere i fini solidaristici e non lucrativi della medesima, sottolineano invece il carattere commerciale dell'attività.

Infine, la Procura, a sostegno della propria censura, ha richiamato anche la Convenzione tra l'AeCP e l'Aeronautica Militare, per lo svolgimento del Progetto "Giovani Aquile" ove i corrispettivi costituiscono una vera e propria remunerazione di prestazioni alla Associazione.

Dunque, secondo l'appellante, seppure la scuola di volo non fosse stata celata, l'occultamento doloso comunque sarebbe avvenuto per l'attività commerciale posta in essere all'interno e mediante l'uso della struttura costruita con il finanziamento pubblico concesso dalla Regione, destinato, invece, alla sola attività sportivo dilettantistica.

Tale attività commerciale nel 2012 era ancora del tutto occultata, sicché solo dalle conclusioni delle indagini, la Procura avrebbe potuto appurare il doloso occultamento, che costituisce presupposto indefettibile per la riapertura del fascicolo e radica la decorrenza del termine prescrizione.

B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della Legge 14.01.1994 n. 20 - Violazione ed errata applicazione della Legge 27.12.2002 n. 289 - Violazione ed errata applicazione degli artt. 73 e 143, 148, comma 3, D.P.R. 917/1986 - Violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della Legge 11.08.1991, n. 266. Travisamento, mancata e inidonea valutazione di fatti essenziali della controversia - Errata valutazione delle fonti di prova e dei documenti di causa - Difetto di motivazione.

Con il secondo motivo di appello, la Procura ha censurato i capi da 4.2 a 4.2.4.4 della sentenza e *“il punto ii) delle motivazioni”* (*rectius*: il punto ii) del dispositivo) (seconda contestazione di cui all’atto di citazione, relativa al contributo di euro 100.000 per la realizzazione della sede di allocamento della Regione).

Secondo la Procura appellante, le conclusioni della sentenza muovono da un evidente travisamento dei fatti e dalla mancata disamina della copiosa documentazione versata agli atti del giudizio dalla Procura, seppure puntualmente richiamata nell’atto di citazione per ogni singola contestazione.

In proposito la Procura ha richiamato la cancellazione *“ex tunc”* disposta nell’anno 2021, dall’elenco delle associazioni di volontariato che costituisce, anche ove singolarmente considerata, elemento decisivo, idoneo a dimostrare la fondatezza degli assunti di responsabilità.

L’appellante ha ribadito che il finanziamento straordinario dell’importo di euro 100.000 era stato concesso per potenziare il sistema regionale integrato della protezione civile, sicché tale finanziamento veniva erogato alla AeCP in ragione della dichiarata natura di associazione dedicata ad attività di volontariato e protezione civile. Sennonché, ritiene la Procura che la AeCP non avrebbe mai svolto tale tipo di attività, né avrebbe mai posseduto strutture e mezzi idonei alla sua conduzione e pianificazione, come risulterebbe anche dalle dichiarazioni acquisite in sede di sommarie informazioni.

Tuttavia, solo le indagini del 2020 avrebbero disvelato il mancato effettivo svolgimento dell’attività di protezione civile e lo svolgimento di

attività commerciali del tutto incompatibili con gli status di associazione di volontariato e protezione civile e di onlus, sicché, ai fini dell'individuazione del momento della decorrenza del termine prescrizione, dovrebbe farsi riferimento alla data in cui la Compagnia della Guardia di Finanza Pordenone ha trasmesso alla Procura gli atti indagine.

C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della Legge 14.01.1994 n. 20 - Violazione ed errata applicazione della Legge 27.12.2002 n. 289 - Violazione ed errata applicazione degli artt. 73 e 143, 148, comma 3, D.P.R. 917/1986 - Violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della Legge 11.08.1991, n. 266 - Travisamento, mancata e indebita valutazione di fatti essenziali della controversia - Errata valutazione delle fonti di prova e dei documenti di causa - Difetto di motivazione.

Con il terzo motivo la parte appellante ha censurato la sentenza ai capi da 4.2.5 al 4.2.5.3 della sentenza e "*il punto iii) delle motivazioni*" (rectius: il punto iii) del dispositivo) (terza contestazione di cui all'atto di citazione relativo al finanziamento di euro 80.000 per la realizzazione della sede di alloggio e deposito per attività di protezione civile).

Secondo l'assunto della Procura, anche con riferimento a tale contributo, le considerazioni della sentenza sarebbero illegittime e viziate. In primo luogo, come peraltro già dedotto nel secondo motivo di appello, l'Associazione convenuta non avrebbe mai svolto attività di protezione civile tanto è che la Regione ha provveduto alla cancellazione con effetto "*ex tunc*" dal registro delle organizzazioni di volontariato della

protezione civile. In secondo luogo, l'occultamento doloso risulterebbe grave e conclamato e non correlato alla mera esecuzione delle opere edilizie (abusive) aventi "*elevata visibilità*", ma al fatto che l'Associazione abbia dolosamente occultato – mascherandola - la reale ed effettiva natura dell'attività svolta che non era stata disvelata, né conosciuta o resa conoscibile, da nessuno degli enti preposti al controllo sull'attività medesima, fino alle indagini della Guardia di Finanza del 2020 e cioè lo svolgimento di attività di natura commerciale.

Ciò posto la Procura ha chiesto l'accoglimento del gravame e conseguentemente la riforma della sentenza n. 33/2022 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, con esclusivo riferimento alle prime tre poste di danno, con conseguente condanna degli odierni appellati al pagamento in solido dei relativi importi (euro 359.700, euro 100.000, euro 80.000, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia). Nelle conclusioni ha chiesto altresì, in riforma del capo relativo alle spese legali (lett.xiv, xv, xv.1, xv.2), la condanna degli appellati per entrambi i gradi di giudizio.

5. Con tre separate memorie, si sono costituiti nel giudizio d'appello Moro Lucio, con il patrocinio dell'avv. Paolo dell'Agnolo; Furlan Riccardo, con il patrocinio dell'avvocato Laura Martin, e l'Associazione di Volontariato e Protezione Civile Aero Club Pordenone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Mattia Matarazzo.

Tutti gli appellati, nelle loro rispettive memorie, in via preliminare, hanno opposto la formazione del giudicato formale *ex art. 177 c.g.c.*

riguardo ad alcune delle statuizioni decisorie. Secondo gli assunti difensivi, infatti, la Procura avrebbe inteso impugnare non l'intera sentenza di primo grado ma solamente i capi della sentenza relativi ai contributi indicati in atto di citazione ai *numeri 1, 2 e 3*, con la conseguenza che tutte le altre statuizioni decisorie, relative agli ulteriori nove contributi sarebbero oggi coperti dal giudicato formale. Inoltre, secondo gli assunti difensivi, l'acquiescenza prestata dalla Procura regionale sui capi della sentenza relativi ai contributi indicati dal numero quattro al dodici *si riverbererebbe* - rendendola improponibile - su tutta l'impugnazione. La Procura, infatti, non gravando tutti gli altri capi, avrebbe sostanzialmente prestato acquiescenza sulla circostanza che nessun occultamento doloso sarebbe stato posto in essere.

Pur ritenendo decisiva e assorbente l'eccezione di improponibilità del gravame per i motivi testè indicati, tutti e tre gli appellati hanno riproposto, in via graduata, le eccezioni già sollevate in primo grado, e di seguito riportate.

Con riferimento alla condotta contestata, hanno opposto che:

a) l'AeCP era iscritto nei pubblici registri nella duplice veste di associazione sportiva dilettantistica e di associazione di volontariato, duplice iscrizione che non è vietata da alcuna norma tant'è che le associazioni così strutturate in tutta Italia sono tantissime.

b) il TAR del Friuli-Venezia Giulia, nella sentenza n. 92/2022, aveva scritto: "...ma da ciò [il mancato svolgimento di un'effettiva attività di PC] non può desumersi senz'altro la falsità delle dichiarazioni rese ai fini del conseguimento dei benefici economici di cui è causa (specie ove

si consideri che il connotato di falsità implica una rappresentazione difforme da quella effettivamente esistente)”.
c) l’Agenzia delle Entrate di Pordenone, pur riprendendo pedissequamente la tesi della GDF di Pordenone, successivamente rivedeva le proprie posizioni giungendo a un accordo compositivo della vertenza modificando la pretesa iniziale, di circa 400.000 euro (per imposte, sanzioni ed interessi) a una richiesta di poco superiore a euro 27.000.

d) l’attività di Protezione civile che l’AECP doveva svolgere era di carattere tecnico - logistico.

e) l’imponente mole di documenti prodotti dalla stessa Procura regionale manifesterebbe come davvero non sia sostenibile in alcun modo l’esistenza di dolosi occultamenti da parte di chiunque.

Hanno altresì eccepito:

f) l’insussistenza del danno, rilevando che l’avvenuta realizzazione, sul suolo comunale, del fabbricato destinato all’attività di Protezione civile e a sede dell’associazione, il cui valore supera 900.000 euro, è stato regolarmente collaudato;

g) l’inammissibilità/improcedibilità della domanda in ragione del “*ne bis in idem*”, con riferimento al contributo n. 1 di cui all’atto di citazione (euro 359.700 - contributo annuo decennale per la realizzazione di un capannone destinato a ricovero di attrezzature sportive). Nello specifico, gli appellati, dopo aver evidenziato che la Procura regionale aveva già aperto un fascicolo d’indagine sugli stessi fatti (n. V2012/00781/PSL reg), fascicolo archiviato nel 2015, hanno opposto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 70 c.g.c. per la riapertura

della vertenza. Inoltre, sempre secondo gli assunti difensivi, sia la GdF che la Procura regionale non avrebbero indicato quali fossero stati gli artifici e raggiri che l'AeCP avrebbe dolosamente messo in opera per trarre in inganno le varie amministrazioni. In proposito richiamano le argomentazioni cristallizzate nell'impugnata sentenza della Corte territoriale alle pagine 51/65;

h) la AeCP, seppure non avesse come scopo principale l'esercizio di attività commerciali, poteva svolgere tale attività purchè non in via principale e senza perseguire fini di lucro;

i) l'assenza dell'elemento psicologico del dolo e/o della colpa grave nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del presunto danno erariale.

Tutti e tre gli appellati hanno concluso chiedendo:

- l'improponibilità dell'appello per acquiescenza, da parte della Procura regionale, al giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado;

- l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per violazione del divieto del *ne bis in idem*;

- l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del presunto danno erariale;

- l'infondatezza dell'azione di responsabilità per insussistenza di danno erariale in virtù di *compensatio lucri cum damno*, tenuto conto delle ricadute benefiche, a favore della comunità locale, derivanti dal corretto impiego dei contributi;

- l'infondatezza dell'azione di responsabilità per assenza di

responsabilità erariale difettando l'elemento psicologico;

- l'infondatezza delle contestazioni di responsabilità erariale per insussistenza oggettiva delle condotte illecite e/o dei danni;

Conseguentemente l'assoluzione dei convenuti da qualsivoglia addebito. In subordine, in ogni caso, la conferma della sentenza di primo grado con riferimento ai punti appellati, e, in ulteriore via subordinata, la riduzione dell'addebito a carico di tutti i convenuti

6. All'odierna udienza, il P.M., in via preliminare, ha contestato l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da tutti gli appellati nelle rispettive memorie di costituzione. Ha inoltre illustrato i motivi e le censure formulate nel gravame, richiamando le pagine da 24 a 28, in relazione all'occultamento doloso; ha concluso come in atti.

L'avv. Materazzo ha argomentato le eccezioni formulate nella memoria di costituzione, soffermandosi in primo luogo sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 329 c.p.c.; ha concluso richiamando le richieste indicate nell'atto di costituzione.

L'avv. Dell'Agnolo ha ripercorso i fatti di causa e, con riferimento all'occultamento doloso, ha richiamato il decreto del Presidente della regione n. 251/2003 ove tale occultamento è esplicitamente escluso; ha concluso come da atto di costituzione.

L'avv. Martin, ha illustrato la memoria, soffermandosi nello specifico sulle sentenze TAR richiamate dalla Procura. Ha sottolineato in proposito che da tali statuizioni emergerebbero, al più, meri inadempimenti formali e non l'occultamento doloso; ha concluso come da atto scritto.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

I. Premessa

L'appello in esame mira alla parziale riforma della sentenza n. 33/2022 della Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, con la quale il giudice territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione erariale per il danno di euro 359.700 subito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per la indebita percezione del "*contributo annuo decennale per la realizzazione di un capannone destinato a ricovero attrezzature sportive*" (prima contestazione nel libello introduttivo); e ha rigettato l'atto di citazione con riferimento a tutte le altre undici ipotesi di danno erariale per intervenuta prescrizione, fuorché per la posta di danno di cui alla settima e alla undicesima contestazione dell'atto di citazione, rispetto alle quali il giudice territoriale ha ritenuto insussistente il danno.

II. Questioni preliminari: definizione oggettiva dell'impugnazione.

II.1 In primo luogo, occorre rilevare che i motivi formulati nell'atto di appello attengono esclusivamente alle statuizioni decisorie relative alle prime tre contestazioni formulate nell'atto di citazione e cioè:

- la indebita percezione del "*Contributo annuo decennale per la realizzazione di un capannone destinato a ricovero [attrezzature] sportive*", pari a euro 359.700, a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- la indebita percezione del "*Contributo per la sede di allocamento dell'Associazione*" pari ad euro 100.000 a carico della Regione Friuli- Venezia Giulia;
- la indebita percezione dei "*Finanziamenti straordinari per sedi di*

allocaimento e deposito per attività di protezione civile", del valore di euro 80.000 a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così come nelle conclusioni ivi formulate, la Procura appellante ha chiesto:

- la riforma del *decisum* della sentenza di primo grado nella parte di cui alla lettera "i)" ove il giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 70 cgc, con riferimento al danno di euro 359.700 da indebita percezione del "*Contributo annuo decennale per la realizzazione di un capannone destinato a ricovero [attrezzature] sportive*" (prima contestazione dell'atto di citazione);
- la riforma del *decisum* della sentenza di primo grado nella parte di cui alla lettera "ii)", ove il giudice ha rigettato, per intervenuta prescrizione, l'atto di citazione con riferimento al danno da indebita percezione del contributo di euro 100.000 "*per la realizzazione della sede di allocaimento dell'Associazione*" (seconda contestazione dell'atto di citazione);
- la riforma del *decisum* della sentenza di primo grado nella parte di cui alla lettera "iii)", ove il giudice di primo grado ha rigettato, per intervenuta prescrizione, l'atto di citazione con riferimento al danno da indebita percezione del contributo di € 80.000 per "*la realizzazione di sedi di allocaimento e deposito per l'attività di protezione civile*" (terza contestazione dell'atto di citazione).

Conseguentemente, i capi della sentenza relativi agli ulteriori nove (su

dodici) contributi (di cui al paragrafo 2.IV di cui sopra), su cui appunto la Procura non ha mosso alcuna censura e non ne ha chiesto la riforma, sono passati in giudicato in ragione dell'art. 177 c.g.c.

Nella disposizione testè citata, infatti, al 4° comma è disciplinata una ipotesi di acquiescenza tacita, laddove è statuito che l'impugnazione proposta avverso solo una parte della sentenza comporta "*a contrario*" l'accettazione delle parti non impugunate.

I capi della sentenza non impugnati con l'atto di appello (relativi alle contestazioni di cui ai numeri da 4 a 12 dell'atto di citazione) devono, pertanto, ritenersi passati in giudicato.

II.2 Sempre con riferimento ai limiti oggettivi dell'appello, deve essere rigettata la prima eccezione formulata, in via preliminare, da tutti gli appellati.

Nelle diverse memorie di costituzione, le difese hanno eccepito che applicando i principi di cui all'art. 177 c.g.c. innanzi riportati, l'acquiescenza prestata dalla Procura regionale sui capi della sentenza relativi ai contributi dalla quarta alla dodicesima contestazione, si rifletterebbe, rendendola improponibile (o irricevibile o inammissibile), sull'impugnazione promossa dalla Procura con riferimento ai capi della sentenza relativi alle prime tre poste di danno.

Assumono al riguardo che l'eccezione di prescrizione opposta dai convenuti nel giudizio di primo grado in ordine alle poste di danno di cui ai numeri 4,5,6,8,9,10, è stata accolta dal giudice in ragione dell'insussistenza di alcun occultamento doloso. Ciò posto, secondo gli assunti difensivi, non avendo la Procura interposto alcun appello sul punto, cioè

sull'occultamento doloso, sarebbe *“assurdo e contraddittorio accettare che ora la stessa Procura regionale possa rimettere in discussione quella statuizione della sentenza, ormai coperta dal giudicato, espressamente riferita «a tutte le contestazioni a eccezione della prima (cfr. punto 4.2.3. della motivazione)”* (pag. 7 della memoria di costituzione dell'AeCP; pag. 3 della memoria di costituzione dell'appellato Furlan e pag. 7 della memoria di costituzione dell'appellato Moro).

Peraltro, sempre secondo le difese, il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla insussistenza dell'occultamento doloso, andrebbe a riverberarsi anche sulla prima contestazione, dichiarata inammissibile dalla sentenza impugnata per violazione dell'art. 70 c.g.c., avendo il Giudice di primo grado, anche in questo caso, disconosciuto il presupposto invocato dalla Procura a giustificazione della riapertura del fascicolo istruttorio già archiviato nel 2015: ovvero la pretesa sussistenza di elementi dolosamente occultati.

L'eccezione è priva di pregio.

In primo luogo, si ribadisce che l'azione erariale proposta dalla Procura regionale del Friuli-Venezia Giulia, e conseguentemente anche la sentenza gravata, attiene a dodici ipotesi di danno erariale, relativi a dodici diversi e distinti procedimenti amministrativi. La sentenza gravata, pertanto, ha esaminato in maniera diversificata ciascun procedimento di erogazione del contributo pubblico, addivenendo a dodici singole statuizioni decisorie, in dodici distinti capi di sentenza. Ebbene, la Procura ha esplicitamente deciso di impugnare i capi relativi alle prime tre contestazioni della citazione, formulando esplicite censure proprio

sull'esclusione dell'occultamento doloso operata dal giudice di prime cure con riferimento alle poste di danno erariale di cui alle contestazioni di cui ai numeri 2 e 3 oltre ai fatti che avrebbero causato la riapertura del fascicolo processuale (contestazione n.1). Ciò esclude qualsiasi formazione di giudicato sulla insussistenza dell'occultamento doloso, prospettato dalle difese, poiché vi è stata una esplicita censura sul punto e il giudicato implicito si può configurare solo nelle ipotesi in cui non vi è stata impugnazione.

Ma vi è altra considerazione che rende altresì del tutto priva di fondamento l'eccezione in esame.

La Procura ricollega ciascuna indebita percezione a una specifica e diversa condotta materiale sicché l'occultamento doloso escluso dal giudice di prime cure con riferimento al danno erariale di cui alle contestazioni n. 1, 2 e 3, si fonda su circostanze e fatti del tutto differenti rispetto all'occultamento doloso escluso in sentenza per le ipotesi di danno erariale di cui alle contestazioni 4, 5, 6, 8, 9 e 10, perché differente è la condotta materiale contestata.

Le condotte illecite configurate dalla Procura con riferimento al contributo di euro 100.000, per la realizzazione della sede di allocamento dell'Associazione (seconda contestazione dell'atto di citazione) e con riferimento al contributo straordinario di 80.000 euro, per la realizzazione delle sedi di allocamento e di deposito delle attività di protezione civile (terza contestazione), infatti, attengono alla insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ottenimento dei contributi (mancato svolgimento di attività di volontariato). Sono pertanto, assolutamente

differenti dalle ulteriori contestazioni (da 4 a 12) su cui la Procura ha prestato acquiescenza, ove invece la condotta materiale contestata riguarda la falsa rendicontazione delle attività attraverso l'utilizzo duplice dei medesimi documenti fiscali.

Così come differente è l'argomentazione formulata in sentenza in ordine alla insussistenza di fatti nuovi o dolosamente occultati che avrebbero consentito la riapertura del fascicolo istruttorio in ragione dell'art. 70 c.g.c. Il giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto che l'attività commerciale, tra cui l'esistenza di una scuola di volo, sarebbe stata riconosciuta e certificata dall'Aero club Italia sin dal 2002, sicché nessuna clandestinità era configurabile.

È evidente, pertanto, che la riconosciuta prescrizione, così come l'inammissibilità di cui alla prima contestazione, si fonda su argomentazioni e valutazioni differenti a seconda dei diversi contributi.

Di conseguenza, la condotta processuale da parte della Procura, al contrario di quanto assunto dalle difese, non integra in alcun modo un atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, e non esclude la proponibilità dell'appello anche in relazione alle contestazioni nn. 1, 2 e 3.

III. Merito

Passando alla disamina delle ulteriori censure formulate dalla Procura appellante, il gravame è infondato e non può trovare accoglimento.

III.1 Con il primo motivo la Procura ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 70, comma 1 c.g.c. – Violazione ed errata applicazione della l. 289 del 27.12.2002- Violazione ed errata

applicazione degli art. 73 e 143, 148, comma 3, d.P.R 917/1986 – travisamento, mancata e inidonea valutazione di fatti essenziali della controversia – Errata valutazione delle fonti di prova e dei documenti di causa – Difetto di motivazione.

Il motivo testè riportato è stato eccepito per censurare i capi 4.1 e 4.1.5 della sentenza e il punto i) del dispositivo.

Nello specifico la Procura ha ritenuto viziata la sentenza nella parte in cui, con riferimento all'indebita percezione del primo contributo ha dichiarato l'inammissibilità della citazione ritenendo che non vi fossero fatti nuovi, o preesistenti ma dolosamente occultati, legittimanti la riapertura del fascicolo istruttorio archiviato dalla Procura regionale nel 2015 e avente a oggetto la medesima illecita percezione del contributo erariale.

Il motivo è infondato anche alla luce delle circostanze di fatto opposte *per relationem* a pag. 19 dell'atto di citazione (laddove la Procura nel contestare lo svolgimento di attività commerciale da parte dell'Associazione, ha richiamato i fgl 21 e ss e 49 e ss della relazione della Gdf) e rese esplicite, nonché diffusamente argomentate, nell'atto d'appello.

Risulta dagli atti di causa che in data 1.12.2015, la Procura regionale del Friuli-Venezia Giulia ha disposto l'archiviazione della denuncia iscritta al n. V2012/0781/PSL riguardante *"presunte irregolarità nella erogazione del contributo pari ad € 359.700 concesso dall'Amministrazione regionale, Servizio Attività Ricreative e Sportive dall'associazione di volontariato e protezione civile "Club aeronautico di Pordenone"*.

Nello specifico, il VPG ha ritenuto che *"dall'istruttoria effettuata, non*

emergono elementi tali da far desumere un non utilizzo del contributo per le finalità stabilite, bensì solo delle irregolarità procedurali...Ritenuto quindi che allo stato non appaiono sussistere elementi atti ad incardinare un giudizio di responsabilità amministrativa DISPONE l'archiviazione della denuncia".

Ebbene, che si tratti del medesimo contributo pubblico e della stessa fattispecie illecita (indebita percezione del contributo di euro 359.700 da parte dell'Aero Club Pordenone), è inequivoco; tanto è che la stessa Procura regionale, a fronte della notizia di danno della Guardia di Finanza del 26.11.2020, ha ritenuto di dover riaprire un fascicolo istruttorio già archiviato, richiamando proprio l'art. 70 c.g.c.

Il Procuratore regionale, infatti, intitola il proprio provvedimento "DECRETO DI RIAPERTURA FASCICOLO ISTRUTTORIO ARCHIVIATO (ex art. 70 D. Lgs 26 agosto 2016)". Non solo: nella motivazione, afferma "Considerato che solo le più recenti indagini hanno consentito di accertare un pervicace e reiterato doloso occultamento dei fatti e circostanze, soggettive e oggettive, realizzate dall'Associazione beneficiaria del contributo e per la stessa dai suoi legali rappresentanti pro-tempore, nel corso degli anni, a danno di diverse Pubbliche Amministrazioni, condotta che solo oggi è stato possibile disvelare in quanto artatamente occultata e "mascherata" ad arte dai legali rappresentanti pro-tempore dell'ente che all'occasione modulavano il proprio agire e quello dell'Associazione al solo fine di ottenere i più diversi finanziamenti pubblici....".

Anche la Procura regionale del Friuli-Venezia Giulia, dunque ha ritenuto che in presenza della notizia di danno della GdF del 2020, l'unica possibilità fosse quella di riaprire il fascicolo archiviato, proprio in

ragione dell'identità del fatto illecito già istruito. D'altronde, la notizia di danno che ha dato luogo al decreto di archiviazione prima e alla riapertura del fascicolo archiviato coinvolgeva i medesimi soggetti, il medesimo contributo e la medesima illiceità erariale e cioè *"aver disposto della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione"* (SS.UU. Cassazione Civile sent n. 295/2013). Né può avere rilievo, ai fini identificativi dell'azione erariale la diversa modalità con cui sarebbe avvenuta la distrazione del contributo.

In ogni caso, avendo la Procura fatto riferimento esplicito all'art. 70 c.g.c., correttamente il giudice di prime cure si è occupato di verificare che vi fossero i presupposti richiesti dalla medesima disposizione, per la riapertura del caso; e altrettanto correttamente ha ritenuto che, con riferimento a tale prima posta di danno, non vi fosse stato nessun fatto nuovo rispetto al 2012 ovvero nessun fatto dolosamente occultato.

Al contrario di quanto assunto nel gravame, la Procura, nell'atto di citazione, in risposta all'eccezione di inammissibilità formulata in sede di controdeduzione agli inviti a dedurre ha evidenziato che *"La natura volutamente patologicamente ibrida dell'Associazione le ha, infatti, consentito, tramite il diretto intervento del suo Presidente pro-tempore, di ottenere il contributo in oggetto quale associazione sportivo dilettantistica, nonostante l'oggi accertato svolgimento di attività commerciale (doc. I, in particolare, fogli da n. 49 e ss)"* (pag. 19 dell'atto di citazione).

In altri termini nell'atto di citazione, il fatto nuovo o dolosamente occultato, che avrebbe legittimato la riapertura del fascicolo processuale,

è stato individuato dalla Procura nella natura volutamente e patologicamente ibrida dell'AeCP che le avrebbe consentito di ottenere il contributo in esame quale associazione sportivo dilettantistica nonostante la stessa svolgesse attività commerciale (pag. 19 dell'atto di citazione).

Peraltro, al contrario di quanto assunto in appello, la Procura, sempre a pag. 19 dell'atto di citazione, afferma *“Sennonché, solo le più recenti indagini della Compagnia Pordenone della Guardia di Finanza, hanno consentito di accertare che l'AeCP ha di fatto realizzato, tra le altre, una “scuola di volo”, a pagamento, pacificamente costituente attività di natura commerciale”*.

Per poi evidenziare che La AeCP, *“impartiva lezioni agli interessati per varie tipologie di aeromobili, rilasciando poi le relative attestazioni/abilitazioni e conduceva dette prestazioni, sia a favore dei soci dell'ente che poi proseguivano l'attività aviatoria presso lo stesso, sia di altri soggetti esterni allo stesso club; inoltre, l'aero club forniva, sempre a pagamento, servizi di hangaraggio e custodia di aeromobili (doc. I, in particolare, fogli n. 21 e ss e fogli 49 e ss.). Attività tutte che, ai sensi dell'art. 148, comma 3, DPR 917/1986, devono necessariamente essere qualificate come commerciali, e, pertanto, in contrasto con le disposizioni sopra richiamate”* (pag. 19 dell'atto di citazione).

Dunque, non è revocabile in dubbio che il fatto dolosamente occultato che avrebbe legittimato la riapertura del fascicolo processuale, secondo quanto prospettato in atto di citazione sia lo svolgimento di attività commerciali e tra queste la scuola di volo e l'attività di hangaraggio e di custodia aeromobili; correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha argomentato l'inammissibilità della citazione rilevando che nessuna clandestinità fosse ipotizzabile nello svolgimento di tali

attività.

Ciò nonostante, a pag. 18 dell'atto di appello, la Procura, nel censurare la sentenza di primo grado, in contrasto con la prospettazione di cui alla citazione testè riportata, afferma "*... al contrario, non viene mai ipotizzato un "esercizio occulto" della scuola di volo ma anzi avviene l'esatto contrario, essendo stato relazionato che la stessa veniva pubblicizzata con plurime modalità*".

A prescindere dal contrasto innanzi rilevato, su cui non è necessario che questo giudice si soffermi, proprio quanto affermato dalla Procura nell'atto di appello, e testè riportato, induce il collegio a svolgere una riflessione.

Se, come dichiarato nel gravame, rispetto alla scuola di volo non è stato mai prospettato un esercizio occulto, allora, *per tabulas*, già nel 2012 la Procura era nelle condizioni di agire per la indebita percezione del contributo di euro 359.700, per carenza del requisito soggettivo, e quindi per le stesse motivazioni per cui ha esercitato questa azione.

Anche solo lo svolgimento della scuola di volo a pagamento, operante sin dal 2002, che per affermazione esplicita della Procura nell'atto di appello, non è mai stata svolta in maniera clandestina, avrebbe potuto disvelare l'illecita percezione del contributo per le medesime ragioni per cui è stata esercitata l'odierna azione erariale. In particolare, la sentenza ha richiamato anche, al fine di provare quanto sopra, un certificato del 26.07.2002 ed una nota del 29 07. 2002, entrambi dell'Aero Club Italia, che ne attestano l'idoneità a svolgere attività scolastica nella specialità U.L.M.- ultraleggeri a motore dal 26 07. 2002 -n.157.

Già nel 2012, dunque, la Procura aveva la possibilità di avvedersi dei concreti effetti distorsivi della natura cangiante della Associazione che pur in presenza di uno statuto indicante l'operatività dell'Associazione sia nel settore sportivo dilettantistico che nel volontariato, già a partire dal 2002 pubblicamente impartiva lezioni di volo a pagamento anche nei confronti di terzi (vedi fgl 49 notizia di danno).

Inoltre, la *"natura volutamente e patologicamente cangiante"* è stata da sempre pubblicamente evidenziata. L' AeCP, infatti, è stato da sempre iscritto nei pubblici registri per la conduzione di *"attività sportive dilettantistiche"*, per *"attività di volontariato"* e per *"attività di utilitas sociale"*, sicché anche su tale profilo, nessun occultamento doloso è configurabile.

In ogni caso, si procede ad esaminare le ulteriori attività commerciali (oltre alla scuola di volo) che secondo la Procura sarebbero stati disvelate solo successivamente al 2012 in quanto dolosamente occultate.

a) ALPI AVIATION

In primo luogo, la Procura oppone l'attività commerciale posta in essere dall'AeCP con la Società Alpi Aviation S.r.l., impresa operante nella produzione e fabbricazione di aerei, elicotteri, e droni avente la sede attigua alla struttura oggetto di finanziamento. Secondo l'appellante la predetta società industriale palesava sovrapposizioni soggettive alla AeCP con cui operava sinergicamente in attività commerciali (quali anche la scuola volo a pagamento a favore di terzi estranei all'Associazione). Oltre a ciò, la Alpi Aviation utilizzava gli impianti di rifornimento carburante, l'aviosuperficie, e gli impianti per provvedere

all'attività manutentiva.

Ebbene, a prescindere dai rapporti intercorrenti tra la ALPI AVIATION e la AeCP , ben indicati nella notizia di danno della GdF, quello che rileva ai fini del presente giudizio è che l'utilizzo "senza averne titolo" dell'aviosuperficie da parte della Alpi Aviation, oltretutto degli impianti di rifornimento e manutentivi, era senz'altro un fatto preesistente al 2012, nonché conosciuto da sempre, perché mai occultato, dal comune di Pordenone, da tutti i soci, nonché dalla 132^ Brigata Corazzata Ariete, che era deputata a vigilare sull'attività di volo e quindi a segnalare l'uso improprio della pista "La Comina".

Al fgl 209 della notizia di danno della Gdf, infatti, è precisato che detta brigata (si sta parlando della 132^ Corazzata Ariete) sin dal 2002 aveva avuto formale contezza della presenza della Alpi Aviation s.r.l. sull'aviosuperficie dell'AeCP "a seguito dei già richiamati accertamenti condotti dal Nucleo Carabinieri da questa dipendenti" (FGL 209 della notizia di danno della GDF). La 132^ Brigata era solita indirizzare tutte le segnalazioni relative all'improprio utilizzo dell'aviosuperficie al comune di Pordenone (fgl 209).

Peraltro, come anche dichiarato dal socio OMISSIS, nelle dichiarazioni rese alla Gdf (vedi fgl 272) "Non so dirvi se la Alpi Aviation e/o le pattuglie PIONEER TEAM fossero autorizzate all'utilizzo dell'aviosuperficie della Comina. Lo davo per scontato, visto che era un'attività che si svolgeva alla luce del sole".

Ancora il socio OMISSIS dichiara "Aggiungo inoltre che tutti i soci dell'Aero Club Pordenone sapevano che la pista La Comina era utilizzata

abituamente sia dalla società Alpi Aviation per la propria attività commerciale, sia dalla pattuglia PIONEER TEAM".

Ebbene, l'attività commerciale connessa all'Alpi Aviation contestata dalla Procura nell'atto di appello non è stata mai dolosamente occultata, ne avrebbe potuto esserlo attesa la natura stessa dell'attività (decollo/atterraggio aerei - rifornimento - manutenzione aerei) e, in ogni caso, sin dal 2002 era anche conosciuta dalla 132^a Brigata e conseguentemente anche dal comune di Pordenone.

b) Attività di Hangar aggio, piccole manutenzioni, rifornimento. Carburate, servizio antincendio, servizio ristoro poste in essere a pagamento anche di soggetti terzi

La Procura, a pag. 20 dell'atto di appello, dopo aver indicato dette attività commerciali, non argomenta alcunché limitandosi a richiamare esclusivamente la seguente documentazione "*doc I e doc I Allegati, in particolare fogli da 259 e ss, 1° grado*".

Ebbene, la documentazione richiamata riguarda ancora una volta la Alpi Aviation di cui si è detto innanzi, sicché, per quanto già considerato, si trattava di attività conosciuta alla data del 2012 e tutt'altro che occultata.

c) Custodia a pagamento nell'hangar di un aeromobile tipo "CESSNA AIRCRAFT COMPANY mod. CE 340".

Anche l'attività di custodia dell'Aereo Cessna, contestata per la prima volta nell'atto di appello, preesisteva all'archiviazione del 2012.

Al foglio 77 della notizia della GdF viene accertato che "*il citato aeromobile risultava custodito all'interno dell'hangar della AeCP sin dal 23.05.2009*

e in tale periodo aveva utilizzato altresì la pista ubicata nell'area demaniale dell'aviosuperficie "La Comina" effettuando alcuni voli".

Dunque, tale fatto preesisteva all'archiviazione; e, attese le dimensioni dell'aeromobile, tutt'altro che modeste, nonché l'occupazione, certamente non trascurabile, dello spazio dell'hangar, non è razionalmente ipotizzabile che si trattasse di un fatto occultato dall'AeCP. Conseguentemente, anche tale attività non può essere invocata per giustificare la riapertura del fascicolo.

d) Listino prezzi dell'attività scolastica - campagna pubblicitaria svolta dall'Associazione - convenzione tra AeCP e Aeronautica Militare per lo svolgimento del progetto Giovani Aquile.

Assume la Procura appellante che la campagna svolta dall'Associazione, invece di porre l'accento su quelli che avrebbero dovuto essere i fini solidaristici e non lucrativi della medesima, sottolineerebbero, invece, il carattere commerciale dell'attività.

Ebbene, tale assunto è indubbio seppure assolutamente influente ai fini del motivo di gravame.

Che l'Associazione abbia svolto illecitamente attività commerciale non è revocabile in dubbio.

Ma non è questa una circostanza che può legittimare la riapertura del fascicolo archiviato nel 2012, salva l'ipotesi in cui una tale attività fosse un fatto nuovo o preesistente ma dolosamente occultato. E invece, quanto ha riferito la Procura appellante prova esattamente il contrario, e cioè che mai l'Associazione ha svolto in maniera occulta la sua attività commerciale. Peraltro, l'attività pubblicitaria (come la convenzione con

l'Aeronautica militare) si riferisce esclusivamente alle lezioni di volo.

Al fgl 50 della denuncia di danno della GdF, infatti, i militari, dopo aver parlato dalla incompatibilità della scuola di volo con lo status onlus dell'Associazione, al punto *d* dichiarano *“siffatte attività commerciali risultano essere state oggetto di promozione di attività pubblicitaria da parte della AeCP come rilevato dall'acclusa pagina di giornale locale”*. Scuola di volo, si ribadisce, certificata dall'Aero Club Italia con il n. 157, che ha avuto decorrenza ed efficacia sin dal 26.07.2002.

Quanto sin qui considerato, induce questo Collegio a ritenere che al contrario di quanto assunto nell'atto di gravame, le attività commerciali richiamate dalla Procura e innanzi esaminate, non erano affatto occultate nel 2012 sicché il requirente avrebbe potuto già a quella data avvedersi degli effetti distorsivi della *“natura cangiante”* dell'Associazione.

Nessun fatto preesistente e dolosamente occultato è emerso dalla nuova indagine della GdF, ma tutte situazioni facilmente conoscibili ove si fosse ampliata l'impostazione del lavoro investigativo; né può aver rilievo il dato che, seppure fossero stati scrutinabili, non siano stati percepiti o non siano stati presi in considerazione, poiché , come correttamente indicato nella sentenza gravata *“quali che fossero le ragioni sullo sfondo, certamente queste non sono riconducibili all'occultamento doloso di fatti preesistenti, oggi ritenuti rilevanti”* (pag. 62 sentenza).

Ciò posto, a prescindere dalla fondatezza della pretesa attorea in ordine alla indebita percezione del contributo di euro 359.700, di cui in questa sede non può discutersi, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda con riferimento a tale contributo per

violazione dell'art. 70 c.g.c., sicché il primo motivo non può trovare accoglimento.

Né può essere revocata in dubbio tale statuizione dalla circostanza, sempre opposta dalla Procura, che solo a seguito delle indagini del 2020, i diversi Enti interessati avrebbero effettuato accertamenti da cui sono scaturiti procedimenti amministrativi. L'appellante, a ulteriore sostegno del proprio motivo di gravame eccepisce che: con il decreto n. 1267/2021 la regione ha cancellato la AeCP dal registro del volontariato organizzato; con il decreto n.1072/2021, la Protezione civile ha cancellato la AeCP dall'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile; con il decreto n. 1251/2021 la Protezione civile ha revocato i contributi di euro 100.000 ed euro 80.000. Oppone altresì che il TAR, con le sentenze n. 87/2022 e 93/2022 ha rigettato i ricorsi avverso i suddetti decreti. Ancora ha richiamato i provvedimenti emessi del comune di Pordenone, dell'Agenzia delle Entrate, dal comune di San Quirino. Tutti provvedimenti avviati dopo le indagini del 2020 sicché a parere della Procura costituiscono una prova *"in re ipsa"* che la reale ed effettiva natura dell'attività dell'Associazione era, nel corso degli anni, stata dolosamente occultata" (pag. 28 atto d'appello).

Ebbene, tale assunto non è condiviso da questo Collegio.

I decreti innanzi richiamati, infatti, potrebbero eventualmente costituire indizi concordanti in ordine alla fondatezza della indebita percezione del contributo, ma, per evidenti ragioni, nessun rilievo possono assumere circa la legittimità della riapertura del fascicolo archiviato. Il

ritardo con cui le Amministrazioni hanno provveduto sulla situazione della "Comina", infatti, non costituisce prova di alcun occultamento dei fatti da parte della AeCP.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, il primo motivo di appello è infondato.

IV. Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente. La Procura, infatti, ha censurato la sentenza laddove dichiara la prescrizione dell'azione erariale sia con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da indebita percezione del contributo di euro 100.000; sia con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per indebita percezione del contributo di euro 80.000;

Per entrambe le statuizioni ha infatti eccepito la Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della Legge 14.01.1994 n. 20 - Violazione ed errata applicazione della Legge 27.12.2002 n. 289 - Violazione ed errata applicazione degli artt. 73 e 143, 148, comma 3, D.P.R. 917/1986 - Violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della Legge 11.08.1991, n. 266. Travisamento, mancata e inidonea valutazione di fatti essenziali della controversia - Errata valutazione delle fonti di prova e dei documenti di causa - Difetto di motivazione

Secondo la Procura appellante, ancora una volta, le conclusioni della sentenza, sia con riferimento ai capi da 4.2 a 4.2.4.4 della sentenza e sul punto ii) del dispositivo che ai capi da 4.2.5 a 4.2.5.3. della sentenza e sul punto iii) del dispositivo, muovono da un evidente travisamento dei fatti e dalla mancata disamina della copiosa documentazione versata agli atti del giudizio dalla Procura, laddove viene dichiarata la

prescrizione per entrambe le contestazioni di danno.

Secondo l'assunto difensivo, infatti, la decorrenza del termine prescrizione non potrebbe che decorrere dalla data in cui la Compagnia della Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura gli atti d'indagine. Infatti, solo a quella data sarebbe stato disvelato il mancato effettivo svolgimento dell'attività di protezione civile da parte dell'Associazione AeCP oltrechè lo svolgimento di attività commerciali del tutto incompatibili con gli status di associazione di volontariato e protezione civile e di Onlus.

La censura con riferimento a entrambe le contestazioni è infondata.

- Contributo di euro 100.000 (capi da 4.2 al 4.2.4.4 della sentenza e sul punto ii) del dispositivo - seconda contestazione in atto di citazione)

Come già evidenziato nelle premesse in fatto, il finanziamento straordinario dell'importo di euro 100.000 (seconda contestazione), è stato richiesto dall'AeCP in data 1° settembre 2006 alla Protezione civile regionale per la realizzazione di una sede di allocamento dell'Associazione in ragione della sua iscrizione in elenchi e registri riguardanti le organizzazioni di volontariato di protezione civile e delle attività in cui la stessa è impegnata nel, predetto ambito. Le risorse, riconosciute con la deliberazione n. 2084 dell'8 settembre 2006 della giunta regionale provenivano dal "Fondo regionale per la protezione civile". Il Finanziamento è stato autorizzato con decreto dell'Assessore alla protezione civile n. 1030/PC/2006 del 24 ottobre 2006 ed erogato il 29 novembre 2006, a seguito dell'ordine di pagamento n. 2447 in pari data.

Sennonché, ha ritenuto la Procura che la AeCP non avrebbe mai svolto tale tipo di attività (volontariato di protezione civile), né avrebbe mai posseduto strutture e mezzi idonei alla sua conduzione e pianificazione.

Secondo la prospettazione attorea, dunque, la distrazione delle risorse pubbliche sarebbe scaturita dalla insussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per la percezione del contributo.

Il giudice di prime cure ha respinto sul punto l'azione erariale per intervenuta prescrizione, rilevando che, con riferimento a tale contestazione, non sussisterebbe alcuna attività di occultamento doloso del danno sicché il *dies a quo* del termine prescrizione andrebbe a decorrere dal giorno in cui le risorse sono state erogate, e quindi dal 29 novembre 2006. Poiché dunque la notificazione dell'invito a dedurre con la contestuale istanza di sequestro conservativo è avvenuta nel 2021, il termine quinquennale era già decorso.

A prescindere dal merito, che non trova ingresso in questa sede, la declaratoria di prescrizione, con riferimento a tale posta di danno è pienamente condivisa da questo Collegio.

Dagli atti allegati all'atto di citazione e, segnatamente alla relazione della GdF, emerge inequivocabilmente che nessun occultamento doloso vi è stato sul mancato svolgimento dell'attività di volontariato per la protezione civile. Sin dal 2002, la Direzione centrale della Protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia era ben consapevole che nessuna attività di volontariato fosse mai stata espletata dall'AeCP. Dal 2000 al 2012, infatti, l'Associazione non ha mai trasmesso alla

Protezione civile la relazione annuale delle attività condotte. Si tratta di un rendiconto previsto dall'art. 12. n. 4 del D.P.G.R. 12 settembre 1988 n. 0366/Pres., con il quale le Associazioni e i gruppi di volontari della Protezione civile, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunicano l'attività svolta, la consistenza e lo stato di manutenzione e delle attrezzature e dei mezzi di dotazione. Dalla relazione della GdF emerge che già nel 2001 la regione prospettava all'AeCP la cancellazione dall'Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile se non avesse ottemperato all'obbligo di trasmettere la relazione relativa agli anni 2000 e 2001. Ciò nonostante, dopo tale sollecito del 2001 affermano i requirenti, sino al 2013 *“la AeCP non provvederà per undici anni di seguito a inoltrare alcun rendiconto (di cui è ben chiara la difficoltà stante l'assenza di attività di protezione civile concretamente svolta) nella più completa indifferenza da parte degli Uffici preposti della Protezione civile regionale” (Relazione GdF fgl 99).*

Sempre la GdF, condivisibilmente, afferma *“appare difficilmente comprensibile la circostanza per la quale a fronte di una reiterata pluriennale inosservanza degli obblighi di rendicontazione dell'attività di protezione civile... non sia stato mai preso nei successivi dieci anni alcun provvedimento di sorta...tenuto anche conto che in tale arco temporale la AeCP risulterà fruire di finanziamenti concessi ed erogati proprio per attività di protezione civile”.*

Ma ancora i dirigenti e i funzionari della Protezione civile escussi hanno dichiarato:

- *“Da quando rivesto l'incarico di Direttore Centrale della Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia non ho mai autorizzato*

attività operative, di addestramento o formative di protezione civile presso l'area aeroportuale denominata la Comina di Pordenone" (OMISSIS);

- "Dalle interrogazioni alle banche dati di cui dispongo, non sono stati rilevati dati e movimenti relativi al registro assicurazioni in ordine alle attività svolte dalla associazione di volontariato e protezione civile club aeronautico Pordenone onlus" (OMISSIS)*
- "Per quanto attiene le associazioni, preciso che l'attivazione dell'assicurazione avviene solo nel caso in cui la stessa associazione viene attivata dalla Direzione centrale della protezione civile regionale... E da quando rivesto l'incarico di coordinatore dell'ufficio di Pordenone della direzione centrale di protezione civile regionale non ricordo che vi siano mai state attivazioni l'associazione di volontariato e protezione civile club aeronautico Pordenone onlus... a mia memoria anche antecedentemente al rivestimento di tale incarico non ho ricordi di attivazioni della predetta associazione... per quanto ricordo, l'associazione di volontariato e protezione civile club aeronautico Pordenone onlus non ha mai svolto attività per le quali doveva essere aperta la copertura assicurativa" (OMISSIS).*

Anche la Prefettura di Pordenone ha dichiarato che agli atti dell'Ufficio non risultano relazioni con le quali l'Associazione in oggetto ha rendicontato attività di protezione civile o per la ricerca di persone scomparse.

Ebbene, non è revocabile che alcun occultamento doloso del danno vi sia stato da parte dell'Associazione; al contrario appare evidente che il

dipartimento della Protezione civile presso la Regione Friuli-Venezia Giulia fosse da sempre a conoscenza del mancato espletamento di attività di volontariato da parte dell'AeCP.

Peraltro, tale circostanza non può essere revocata in dubbio dai numerosi stralci delle dichiarazioni dei soci riportate nell'atto di appello, dalle quali, invero, emerge esclusivamente il mancato svolgimento dell'attività di protezione civile ma non certo l'occultamento di tale fatto.

- Contributo di euro 80.000 (capi da 4.2.5 a 4.2.5.3. della sentenza e sul punto *iii*) del dispositivo).

Per le medesime considerazioni, deve essere anche rigettato il motivo di appello con riferimento al finanziamento straordinario per le sedi di allogamento e deposito per le attività di protezione civile, dell'importo di euro 80.000, concesso con decreto dell'Assessore alla protezione civile n. 1467/PC/2012 del 6 dicembre 2012 ed erogato con il mandato di pagamento n. 1600 del 29 agosto 2013.

Invero, il danno da distrazione delle risorse pubbliche in esame sarebbe stato ipotizzato dalla Procura non solo in ragione dell'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti l'erogazione (inesistente svolgimento di attività nel settore della protezione civile), ma anche per le violazioni delle disposizioni in materia di urbanistica.

Riguardo al mancato svolgimento dell'attività di volontariato, così come correttamente ha operato il giudice territoriale, per questioni di economia espositiva anche in questa sede si rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento alla seconda contestazione.

Riguardo invece alla violazione delle disposizioni di urbanistica, si condividono le motivazioni formulate dal giudice di prime cure a pagina 82 della sentenza, laddove viene rilevato che *“l'intervento finanziato ha condotto alla realizzazione di opere aventi elevata visibilità”* (in questi termini si esprime anche la GdF al fgl 222).

È pertanto indubbio che la assunta violazione urbanistica, foriera di danno erariale, fosse immediatamente accertabile e che nessun occultamento è ipotizzabile con riferimento alla realizzazione di un manufatto.

Peraltro, il contributo è stato erogato dalla Regione a seguito della tempestiva presentazione della documentazione richiesta che non conteneva alcun occultamento o inganno, sulla reale occupazione del suolo.

L'Amministrazione erogante, dunque, sin da subito, era nelle condizioni di procedere alla verifica di tutti i profili necessari per la corretta erogazione del contributo, anche quelli eccedenti la mera rendicontazione della spesa. Né la decisione del giudice di prime cure può essere revocata dalle censure formulate sul punto dall'appellante. Nell'atto di gravame, infatti, la Procura si limita a insistere esclusivamente sulla violazione delle disposizioni urbanistiche evidenziando che le opere *“risultano realizzate in un'area ricadente nel comune di San Quirino, in carenza di qualsivoglia titolo autorizzativo o concessorio rilasciato dal Ministero della Difesa... oltreché sul terreno del comune di San Quirino”* (cfr pag. 73 atto di appello).

Ebbene, tali argomentazioni, ancora una volta possono avere rilievo ai fini della illiceità della condotta posta in essere dall'Ente beneficiario del contributo, ma non sono in alcun modo idonee a revocare la

correttezza della statuizione decisoria di primo grado sulla insussistenza di un occultamento doloso e quindi sulla intervenuta prescrizione dell'azione erariale.

Così come irrilevanti sono le ulteriori argomentazioni formulate nell'atto d'appello in ordine all'occultamento come conseguenza della intenzionale omissione di comunicazione di circostanze rilevanti che si ha il dovere di far conoscere. Secondo la Procura, infatti, vi è occultamento doloso nelle ipotesi in cui *"il silenzio venga maliziosamente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere"* (pag. 75 dell'atto di appello) o in altri termini che *"l'omissione dolosa si riscontra anche nelle ipotesi in cui le circostanze taciute siano conoscibili dalla controparte mediante l'ordinaria diligenza"* (sempre pag. 75 atto d'appello). Poiché la sentenza di primo grado nulla direbbe sul punto, sarebbe viziata da difetto di motivazione.

Anche tale censura è infondata.

In primo luogo, non sono indicate le circostanze che l'AeCP non avrebbe comunicato seppure ne avesse avuto l'obbligo, sicché tale censura appare del tutto generica e non scrutinabile. In ogni caso, tutte le circostanze indicate nell'atto di citazione, e successivamente nell'atto di appello, che secondo la Procura avrebbero causato l'illecita percezione dei contributi, e quindi il danno erariale, erano non solo conoscibili, ma, come innanzi evidenziato, perfettamente conosciute dalle controparti.

Conclusivamente, nella condotta posta in essere dagli odierni appellati non è configurabile quel *quid pluris* richiesto dal legislatore per traslare in avanti il dies a quo del termine prescrizione, sicché correttamente

il giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione del danno sia con riferimento al contributo di euro 100.000, sia con riferimento al contributo di euro 80.000, in quanto entrambi erogati ben oltre il quinquennio precedente alla notifica dell'invito a dedurre.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, poiché anche la seconda e la terza censura sono infondate, l'appello non può trovare accoglimento.

V. Rimborso spese.

Con riferimento alle spese, il giudice di prime cure, nella sentenza gravata ha dichiarato il non luogo a procedere sulle spese legali nei confronti del convenuto Moro; ha liquidato euro 1.500 a favore dell'Associazione Aeroclub Pordenone, di cui euro 1.000 a carico della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed euro 500 a carico dell'ex provincia di Pordenone, oggi Ente di decentramento regionale di Pordenone, oltre 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge; ha liquidato euro 2.500 a favore di Riccardo Furlan, di cui euro 1.700 a carico della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed euro 800 a carico dell'ex provincia di Pordenone, oggi Ente di decentramento regionale di Pordenone, oltre 15% per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.

La statuizione relativa alle spese è stata gravata dalla Procura appellante che ne ha chiesto la riforma, seppure solo nelle conclusioni, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, laddove ha chiesto alla Sezione di dichiarare tutti gli odierni appellati *"tenuti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi giudizio"*.

Ebbene, attesa la reiezione dell'appello, detta decisione deve essere confermata.

In ragione dell'art. 31 c.g.c. comma 3, questa Sezione, invece, ritiene di dover compensare le spese di questa fase del giudizio. La disposizione testè invocata, infatti, recita *"Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quanto definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari"*.

Il legislatore contabile, dunque, ha previsto la *compensazione delle spese*, oltreché nelle ipotesi già delineate dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca o assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti), aggiungendo tuttavia l'ipotesi in cui il giudizio sia definito, come nel caso all'esame, decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, l'appello deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Seconda Sezione giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l'appello in epigrafe e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 33/2022 della Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. compensa le spese della presente fase di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.

Il giudice relatore

Il Presidente

Ida Contino

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

f.to digitalmente

